


BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXX

BARI, 4 MAGGIO 1999

N. 45

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA LATERZA & LAVIOSA - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI ANDRANO (Lecce)

**Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel
B.U. n. 29 del 12-2-1992.**

Pag. 2402

COMUNE DI GROTTAGLIE (Taranto)

**Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel
B.U. n. 136 del 14-7-1992.**

Pag. 2405

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI ANDRANO (Lecce)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 29 del 12-2-1992.

COMUNE DI ANDRANO (Prov. di LECCE)

OGGETTO: DELIBERAZIONE C.C. N. 77 DEL 27-11-1998 - MODIFICHE ALLO STATUTO DEL COMUNE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con atto n. 54 del 9-7-1991, come modificato ed integrato con successivo n. 71 del 17-10-1991, venne approvato lo Statuto Comunale a norma dell'art. 4 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;

che, con successiva deliberazione consiliare n. 49 del 28-6-1996, lo stesso Statuto venne modificato per integrarlo alle norme introdotte dalla Legge 81/93, dalla legge 415/93, dal D.L.vo 29/93 e dal D.L.vo 77/95;

RILEVATO che le misure urgenti di cui alla Legge 15-5-1997, n. 127, adottate per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, nonché una serie di altre disposizioni di legge in materia sopravvenute, impongono un ulteriore adeguamento dello Statuto;

omissis

DELIBERA

1) di approvare, come approva, le modifiche e gli adeguamenti alle norme legislative vigenti, apportati allo Statuto Comunale quali risultano dall'Allegato "A", costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

omissis

ALLEGATO "A" alla Deliberazione Consiliare n. 77 del 27-11-1998.

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO, PUBBLICATO NEL B.U.R.P. N. 35 DEL 25-3-1997, ALLE NORME LEGISLATIVE VIGENTI.

1. All'art. 10, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"4. Garantisce, comunque, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni".

2. All'art. 13, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) dopo le parole "i regolamenti comu-

nali" sono inserite le seguenti: "salvo quelli sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

b) alla lettera c) è eliminata la parola "Definire" e prima della parola "l'ordinamento" sono inserite le seguenti: "Approvare i criteri generali e gli indirizzi sull'";

c) la lettera d) è soppressa;

d) alla lettera f) è soppressa la parola "annuali";

e) alla lettera t) dopo le parole "alla contrattazione di mutui" sono inserite le seguenti: "non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale";

f) alla lettera u) dopo le parole "gli esercizi successivi" sono inserite le seguenti: "a quello pluriennale";

g) alla lettera v) sono sopresse le parole "di altri" ed in sostituzione è inserita la parola "dei".

3. All'art. 16, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga, qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lett. b), numero 2 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni".

4. All'art. 17, comma 2, dopo le parole "la convalida degli eletti" sono inserite le seguenti: "ed il giuramento del Sindaco";

5. All'art. 24, comma 1, è soppresso l'ultimo periodo;

6. All'art. 26 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, quinto rigo, sono sopresse le parole "di altri" ed in sostituzione è inserita la parola "dei";

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
b1) alla lettera a) dopo le parole "ai provvedimenti del Consiglio" sono inserite le seguenti: "salvo che per gli atti di gestione spettanti alla sfera burocratica";

b2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) definire gli obiettivi, priorità, piani e direttive generali per i programmi da attuare e adottare gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni";

b3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) adottare i provvedimenti di programmazione delle assunzioni nel rispetto delle norme regolamentari";

b4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) deliberare in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, appalti e concessioni previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, co-

munque, non rientrino in atti di ordinaria gestione di competenza del Segretario o dei Responsabili dei Servizi”;

b5) la lettera i) è soppressa;

b6) la lettera m) è soppressa;

b7) alla lettera o) dopo le parole “degli esercizi successivi” sono inserite le seguenti: “a quello pluriennale”;

b8) la lettera p) è soppressa.

7. All'art. 35 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 sono sopresse le seguenti parole: “e stipula tutti i contratti in cui è parte l'Amministrazione”;

b) il comma 8) è sostituito dal seguente:
 “8. Il Sindaco nomina i Responsabili dei Servizi, secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi per le collaborazioni esterne secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel richiamato regolamento e nel rispetto dei principi fissati dal comma 7 dell'art. 51 della legge 142/90 e del comma 6 dell'art. 7 del D. L.vo n. 29/93 e successive modificazioni; attribuisce e definisce gli incarichi, anche a carattere temporaneo ed al di fuori della dotazione organica, secondo modalità e procedure stabilite nel regolamento, sulla base dei principi stabiliti dagli artt. 51 e 51bis della legge 142/90”;

c) al comma 12 sono sopresse le seguenti parole: “di disciplina”.

8. L'art. 37, fermo restando il titolo, è sostituito dal seguente:

“1. Il Sindaco, proclamato eletto, presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento secondo la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”.

2. Il distintivo del Sindaco consiste in una fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra”.

9. All'art. 50, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“3. Il diritto di accesso è limitato, altresì, in ordine all'obbligo di riservatezza dei dati personali che possono formare oggetto di trattamento ai sensi della legge 31-12-1996, n. 675 e successive modificazioni”.

10. All'art. 51, comma 4, dopo le parole “e dei regolamenti comunali” sono inserite le seguenti:

“salvo i limiti di cui al precedente art. 10, comma 4”.

11. All'art. 56 dopo la lettera f), è inserita la seguente:

“g) Esercitare, altresì, il controllo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta e del consiglio nei casi e nei modi previsti dall'art. 17, comma 39, della legge n. 127/97”.

12. All'art. 64 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: “la funzione di indirizzo” è eliminata la parola “coordinamento”;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“2. Gli organi elettivi e di direzione politica,

nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello apicale dell'Ente;

d) tutti gli altri atti individuati dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, nel rispetto del principio di netta separazione di cui al precedente comma 1;

3. Ai Responsabili dei Servizi, salvo i limiti previsti dai regolamenti in relazione alla tipologia e dimensione dell'Ente ed alle norme legislative vigenti, spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”;

c) il comma 2 è modificato in comma 4.

13. All'art. 65 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1) dopo le parole “ai sensi del precedente art. 13, punto b)”, sono inserite le seguenti: “salvo quelli sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole “sono soggetti” sono inserite le seguenti: “ove necessario”;

c) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “La seconda dopo l'espletamento del controllo e le approvazioni ed omologazioni, ove i relativi regolamenti siano soggetti a tali procedure sulla base delle leggi vigenti”.

14. L'art. 66, fermo restando il titolo, è sostituito dal seguente:

“1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento in conformità con il presente Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, secondo i seguenti criteri e principi generali:

a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;

b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali operative e gestionali da assumersi, nell'ambito degli atti organizzativi, da parte dei Responsabili dei Servizi

e degli Uffici in ordine all'organizzazione degli uffici e alle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro;

- c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
- d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
- e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle Amministrazioni pubbliche dell'Unione Europea;
- f) flessibilità anche delle strutture di massimo livello, che devono pure provvedere all'analisi dei bisogni, all'elaborazione e proposte di programmi, all'attuazione degli interventi e dei programmi di competenza e che devono assumere il carattere di centri di responsabilità ai fini dell'assegnazione del budget e delle risorse e, quindi, adattarsi alle esigenze funzionali dell'Ente ed ai programmi e obiettivi da raggiungere;
- g) coordinamento infrastrutturale mediante la previsione di idonei strumenti al fine di assicurare, fra l'altro, la razionalizzazione dei metodi e tecniche di lavoro, le modalità di esercizio delle funzioni e la verifica della corrispondenza dei risultati rispetto agli obiettivi e di migliorare il rapporto funzionale tra organi elettivi e sfera burocratica;
- h) istituzionalizzazione di staff di lavoro e di strutture operative temporanee per l'attuazione di progetti e programmi che richiedano particolari professionalità;
- i) superamento della separazione rigida della competenza nella divisione del lavoro al fine di dare concreta attuazione ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, autonomia e professionalità, nonché funzionalità delle strutture;
- j) adeguata impostazione dei sistemi di controllo di gestione, di verifica e valutazione dei risultati e di quant'altro possa concorrere ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa e la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi di cui al presente articolo, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.

2. L'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, oltre ai principi e criteri stabiliti nel presente articolo, si conforma ai criteri generali ed agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplina, altresì, la dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di ac-

cesso e modalità concorsuali, nonché limiti, criteri e modalità per la nomina dei Responsabili dei Servizi, per l'attribuzione degli incarichi e delle collaborazioni esterne sulla base dei principi stabiliti dagli artt. 51 e 51bis della legge n. 142/90 e dall'art. 7, comma 6, del D. L.vo n. 29/93, nonché per la costituzione di uffici di "staff" posti alle dirette dipendenze del Sindaco e/o della Giunta e/o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, controllo, supporto e raccordo con l'Amministrazione, anche avvalendosi di collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato di diritto privato, la cui durata non può eccedere quella del mandato di detti organi. In tale ultimo caso, al fine di un contenimento della spesa, si potrà provvedere sia con una gestione coordinata del servizio con altri enti locali, sia utilizzando rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, secondo modalità e criteri da predeterminare con il regolamento.

4. Il regolamento può prevedere che la copertura dei posti dei Responsabili delle strutture apicali o di alta specializzazione possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti della qualifica da ricoprire.

15. L'art. 68, fermo restando il titolo, è sostituito dal seguente:

"1. Il Segretario Comunale è nominato e revocato dal Sindaco con le modalità e criteri stabiliti dalla legge e dal relativo regolamento.

2. Il Segretario Comunale svolge funzioni di collaborazione e assistenza giuridico - amministrativa agli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico ed, in particolare, alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti ed, ove richiesto, esprime il parere di conformità sui provvedimenti di detti organi.

3. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina l'attività, salvo nel caso in cui, ai sensi delle vigenti norme e con le modalità e i criteri stabiliti nel regolamento, non sia stato nominato, previa apposita convenzione deliberata dai Consigli Comunali interessati, un Direttore generale.

4. Al Segretario Comunale spetta, altresì, in particolare:

- a) partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) esercitare ogni altra funzione attribuita, oltre che dal presente Statuto, dalla legge, dai regolamenti comunali, o conferitagli dal Sindaco.

5. Il Sindaco, qualora non ritenga di nominare il Direttore Generale, può conferire le relative funzioni al Segretario Comunale stabilendo, previa deliberazione della Giunta Comunale, l'indennità aggiuntiva da corrispondere.

16. L'art. 69 è sostituito dal seguente:

“Art. 69
(Responsabili dei Servizi).

1. Ai Responsabili dei Servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal consiglio e dalla Giunta, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

2. Ove il Comune si avvalga, secondo i criteri e le modalità fissate dal regolamento, della possibilità di conferire incarichi dirigenziali, di alta specializzazione o dell'area direttiva, a tempo determinato e al di fuori della dotazione organica, per far fronte ad esigenze di tipo dirigenziale, di alta specializzazione o di funzioni dell'area direttiva, contestualmente all'incarico, deve essere operato lo scorporo delle funzioni di cui, eventualmente, sono titolari i Funzionari responsabili delle strutture organizzative interessate.

3. Ai Responsabili dei Servizi compete, in particolare, secondo le modalità stabilite dal regolamento e nei limiti delle specifiche attribuzioni:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- e) i provvedimenti di autorizzazione, concessione ed analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- f) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

4. Le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dei Responsabili di Servizio - che prescindono dalla precedente assegnazione di funzione a seguito di concorso - debbono essere fissate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, tenendo conto sia delle attitudini che delle capacità professionali di ciascun dipendente prescelto, salvaguardando la competenza del Sindaco in tale materia, ai sensi dell'art. 36, comma 5/ter, della legge 8-6-1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 31, punto 7, del presente Statuto”.

17. All'art. 70, comma 4, le parole “delle aree funzionali” sono sostituite con le seguenti: “dei servizi”.

18. All'art. 71 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1, lettera e) è sostituito dal seguente:
“e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità

limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati”;

- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“3. In materia di privatizzazione dei servizi pubblici, si applicano, altresì, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 23-12-1992, n. 498, quelle di cui alla legge 29-3-1995, N. 95 e del regolamento approvato con D.P.R. 16-9-1996, N. 533, nonché quelle di cui ai commi da 51 a 58 e da 60 a 61 dell'art. 17 della legge 15-5-1997, n. 127”. 19. All'art. 79, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo di questo Comune, nonché quelle di cui agli artt. 81, comma 4bis, del D. L.vo n. 77/95 e successive modificazioni e 39 del D.P.R. 6-3-1998, n. 99”.

20. All'art. 81, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La stipulazione dei contratti spetta ai Responsabili dei Servizi, nei limiti delle specifiche attribuzioni, mentre la rogazione compete al Segretario Comunale”.

COMUNE DI GROTTAGLIE (Taranto)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 136 del 14-7-1992.

CITTÀ DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

STATUTO

(Il presente testo contiene le modifiche apportate nell'articolato statutario originario per l'adeguamento in particolare alla legge 15-5-1997 n. 127, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 70 del 29-9-1998, n. 80 del 20-10-1998, n. 98 dell'11-12-1998 e n. 6 del 26-1-1999, vistata per presa d'atto dal CORECO Taranto al n. 79 seduta dell'11-2-1999).

GROTTAGLIE CITTÀ MEDITERRANEA

Grottaglie, pacifica città mediterranea, è una comunità che vive nella storia il valore della democrazia in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono, come innati ed inalienabili della persona umana, il diritto alla vita, il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione o credo, il diritto alla libertà di espressione e di associazione. Essa riconosce nel prezioso patrimonio delle gravine, del Centro Storico e del Quartiere delle Ceramiche gli irrinunciabili segni storici identificativi della città, da tutelare e rivitalizzare, come nelle attività economiche dell'agricoltura e della lavorazione ceramica l'espres-

sione privilegiata delle capacità di ingegno e laboriosità dei suoi abitanti.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 1 IL COMUNE

Il Comune di Grottaglie è Ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

È ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

È dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

È titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da esse attribuite o delegate.

Ha ampia potestà regolamentare, nel rispetto della legge e dello statuto, al fine di affermare il principio della democrazia nella gestione degli interessi della comunità grottagliese.

Esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto e dai regolamenti.

Può attuare un decentramento di funzioni e di attività mediante l'istituzione di quartieri e circoscrizioni e adottando appositi regolamenti di funzionamento.

ART. 2 TERRITORIO E POPOLAZIONE

Il territorio del Comune di Grottaglie è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali dal n. 1 al n. 89 confinanti a nord con i Comuni di Crispiano, Taranto, Martina Franca e Villa Castelli; a sud con i Comuni di Monteiasi, Taranto, Carosino, Fragagnano e San Marzano di San Giuseppe; ad est con i Comuni di Villa Castelli, Francavilla Fontana e San Marzano di San Giuseppe; ad ovest con i Comuni di Carosino, Taranto, Monteiasi e Montemesola; e comprende la popolazione posta con esso in relazione organica.

La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

Il Comune esplica le proprie funzioni ed esercita l'attività amministrativa nell'ambito dei confini del proprio territorio che rappresentano il limite di efficacia dei propri provvedimenti.

ART. 3 SEDE, GONFALONE, STEMMA

La sede del Comune e dei suoi organi è posta in Grottaglie, nel Palazzo Comunale, e può essere modi-

ficata solamente con delibera del Consiglio Comunale.

Gli organi del Comune possono eccezionalmente riunirsi, per esigenze particolari, in sedi diverse.

Elementi distintivi del Comune di Grottaglie sono lo Stemma e il Gonfalone, così descritti:

STEMMA: D'azzurro alla collina di verde, fondata in punta, caricata dalla grotta formata dall'antro di nero e dall'arco di rozze pietre, di rosso, essa grotta sopraccaricata dalla vacca d'argento, in profilo, con la testa posta di tre quarti, essa testa attraversante l'arco, allumata di rosso, cornata di nero, la collina con otto spighe di grano, d'oro, nodrite lateralmente, quattro a destra in banda, quattro a sinistra in sbarra, il tutto sormontato dalla stella di sei raggi d'oro. Ornamenti esteriori della Città.

GONFALONE: Drappo di bianco riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dallo stemma sopradescritto, con l'iscrizione centrata in oro, recante la denominazione della Città.

Le parti del metallo ed i cordoni saranno dorati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della Città e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.

Il regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

ART. 4 LO STATUTO

Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali dello Stato. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

Lo Statuto è redatto dal Consiglio Comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzate nella comunità grottagliese, attraverso idonee forme di consultazione preventiva, ed è approvato con le modalità stabilite al terzo comma dell'art. 4 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Lo Statuto concorre a garantire la partecipazione libera e democratica dei cittadini all'attività politico-amministrativa del Comune.

Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza fra la normativa statale e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità grottagliese.

La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con le stesse modalità che la legge dispone per la sua approvazione.

ART. 5 I PRINCIPI DI AZIONE

Il Comune di Grottaglie fonda la propria azione sui

principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che ne limitino la realizzazione.

L'azione del Comune è rivolta ai componenti della propria comunità, comprese le persone che per ragioni di lavoro, di studio o di interessi localizzati sul territorio comunale, siano, comunque, in rapporto con essa.

Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

Riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, a tal fine, il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante specifiche iniziative di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.

Valorizza il proprio patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale.

Riconosce, nel rispetto del pluralismo, le libere forme associative e le libere organizzazioni di volontariato, le fondazioni, i comitati, sia a livello territoriale che di quartiere, orientando la propria azione politico-amministrativa alla promozione e valorizzazione degli organismi di partecipazione e cooperazione.

Favorisce l'attività culturale e sportiva come diritto imprescindibile di ogni cittadino e quale fattore di promozione etico-sociale, nonché idonea ed efficace risposta a fenomeni di emarginazione e degrado sociale.

Nel rispetto dei principi costituzionali, riconosce la funzione e il ruolo dei sindacati maggiormente rappresentativi su scala nazionale, nonché le altre espressioni sindacali presenti territorialmente con le loro strutture.

Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni s'impegna a superare le discriminazioni di fatto esistenti tra i sessi, determinando, anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovendo tutte le iniziative necessarie a consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale.

Promuove la difesa dell'infanzia, l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e l'effettiva partecipazione alla vita della città dei portatori di handicap e degli anziani.

Adotta, di propria iniziativa ovvero per iniziativa popolare, nelle materie di competenza, Carte dei Diritti e dei Doveri dei cittadini.

ART. 6 FUNZIONI

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto ed utilizzazione del territorio, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Il Comune considera essenziale il concorso e la partecipazione di altri enti locali o enti pubblici esistenti sul territorio o altri organismi locali per l'esercizio di alcune particolari funzioni in ambiti territoriali adeguati, attuando forme di decentramento, di associazione, di cooperazione e collaborazione, secondo le norme della legge e dello Statuto.

Il Comune esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da esse attribuite o delegate.

ART. 7 SERVIZI SOCIALI

Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche, sia in danaro che in natura, a favore dei singoli o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie predeterminate.

Assicura, in particolare, servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili, invalidi ed indigenti compresi i soggetti extracomunitari residenti nel Comune e in regola con le norme di soggiorno. A tal fine disciplina, con apposito regolamento, modalità, termini e contenuto dell'intervento.

Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compreso quello di protezione, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale.

Concorre ad assicurare, con l'Azienda Sanitaria Locale, la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino ed interesse della comunità locale, con particolare riguardo ai problemi della prevenzione ed al controllo, nei limiti di competenza, della gestione dei relativi servizi socio-sanitari integrati.

Concorre, per quanto non sia espressamente riservato allo Stato, alla Regione e alla Provincia, alla promozione, mantenimento e recupero dello stato di benessere fisico, psichico, relazionale ed ambientale della popolazione del Comune.

Attua, secondo le modalità previste nelle leggi regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio e, in particolare, l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Favorisce i collegamenti con le comunità di emigrati residenti all'estero.

Tutela e valorizza, per quanto di propria competenza, il patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale ed ambientale, anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

ART. 8 SVILUPPO ECONOMICO

Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale.

Istituisce, regola e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale ed al fine di tutelare il consumatore.

Promuove programmi atti a favorire lo sviluppo del terziario avanzato per assicurare la qualificazione professionale e l'occupazione giovanile.

Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo.

Appresta e gestisce aree attrezzate per l'insediamento di imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale comunale.

Promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello di antica tradizione ceramica, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

Collabora con la Regione e la Provincia per la qualificazione e lo sviluppo dell'agricoltura, dell'agroindustria, e dell'agriturismo quali attività economiche legate alla particolare vocazione del territorio; favorisce una migliore connessione delle fasi produttive e commerciali, attraverso opportuni interventi di carattere informativo, promozionale e infrastrutturale.

Promuove lo sviluppo delle attività turistiche, favorendo una ordinata espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e ricettivi e la valorizzazione delle componenti naturali, sociali ed economiche.

Attua interventi per la protezione della natura e di tutela dell'ambiente d'intesa con la Regione e la Provincia.

ART. 9 ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Il Comune determina, per quanto di competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio, anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e l'eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali.

Garantisce che l'uso e l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura e dell'ambiente, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali, artigianali e commerciali, nello spirito della dichiarazione di Grottaglie "città denuclearizzata".

Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica.

Organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva, anche con il superamento delle barriere architettoniche.

Promuove e coordina, anche d'intesa con gli Enti Territoriali Istituzionali, la realizzazione di opere di rilevante interesse comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo, tenendo presenti le esigenze di salvaguardia dell'ambiente.

ART. 10 I REGOLAMENTI

I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la facoltà esclusiva di modificarli ed abrogarli.

La potestà regolamentare del Comune è esercitata in conformità della legge e dello Statuto.

I regolamenti sono approvati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

I regolamenti, una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di approvazione, sono pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio del Comune ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

ART. 11 L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza, nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Sono previsti principi, forme e strumenti idonei a rendere effettiva la partecipazione alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché agevolare il più possibile l'accesso alle istituzioni.

Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che hanno portato alla relativa determinazione.

ART. 12 LA PROGRAMMAZIONE

Il Comune, per quanto di propria competenza, determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale, su questa base fissa la propria azione mediante progetti, piani generali e settoriali, ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione.

Assicura, nella formazione e nell'attuazione dei programmi, piani e progetti, la partecipazione dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.

Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Partecipa, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale, alla formazione dei piani e programmi regionali.

ART. 13

INFORMAZIONE E ALBO PRETORIO

Il Comune riconosce l'importanza dell'istituto dell'informazione e cura, a tal fine, l'istituzione dei mezzi e degli strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale.

Periodicamente relaziona sulla sua attività, organizza conferenze e incontri, stabilisce rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi, ed istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.

Attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione ed informazione nei modi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal relativo regolamento.

Nella sede comunale e in quella delle circoscrizioni sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

ORGANI DI GOVERNO

ART. 14

GLI ORGANI DI GOVERNO

Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

Agli organi di governo è affidata la rappresentanza democratica della comunità locale e la realizzazione dei principi stabiliti dallo Statuto, nell'ambito della legge.

CAPO II

CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 15

PREROGATIVE DEL CONSIGLIERE COMUNALE

Il Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita la propria funzione senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

Il Consigliere entra in carica al momento della sua proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Esercita il diritto d'iniziativa deliberativa su tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e del-

le aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

Le forme e i modi per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi terzo e quarto sono disciplinati dal regolamento.

Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali fa parte.

È tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Al Consigliere è assicurata l'assistenza processuale, civile e penale di ogni grado, in conseguenze di fatti ed atti commessi nell'espletamento delle proprie funzioni, salvo casi di conflittualità di interessi con il Comune.

Al Consigliere spettano le indennità di presenza, di missione e di rimborso spese forzose nelle misure previste dalla legge.

Il Consigliere comunale all'inizio del mandato, è tenuto a rendere nota la propria situazione patrimoniale e reddituale ed a trasmettere al Sindaco copia della dichiarazione annuale dei redditi. Di tali atti viene data idonea forma di pubblicità.

ART. 16

CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

Il Consigliere comunale cessa dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.

Il Consigliere che non intervenga, senza giustificato motivo, ad una intera sessione ordinaria di cui all'art. 29 è dichiarato decaduto dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno, anche nei casi in cui ricorrono impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 39 comma primo lettera b) n. 2 Legge 142/90

Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'articolo 15 comma quarto bis della legge 19 Marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 Gennaio 1992 n. 16, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza del

Consigliere sospeso, il Consiglio procederà alla surrogazione.

ART. 17 CONSIGLIERE ANZIANO

È Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, ai sensi dell'art. 72, comma quarto, del T.U. 16 Maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri, ai sensi dell'art. 7, comma settimo, della Legge 25 Marzo 1993, n. 81.

Il Consigliere Anziano, oltre a svolgere le incombenze previste dalla legge e dagli articoli dello Statuto, assume la Presidenza del Consiglio Comunale, quando siano assenti o impediti il Presidente e il Vice Presidente.

Nelle adunanze del Consiglio Comunale esercita tale funzione il consigliere che, fra i presenti, risulti "anziano" secondo i requisiti precisati al precedente primo comma.

ART. 18 GRUPPI CONSILIARI

I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di Regolamento, da uno o più componenti.

La costituzione dei gruppi, con l'indicazione dei rispettivi capigruppo, deve avvenire entro 10 giorni dalla convalida degli eletti.

È ammessa la costituzione di nuovi gruppi quando non meno di tre Consiglieri si dissocino dal o dai gruppi cui avevano originariamente aderito e dichiarino di voler costituire il nuovo gruppo.

È consentita la costituzione di un gruppo misto, se a comporlo siano almeno tre Consiglieri che, nel corso del mandato, si dissocino dal o dai gruppi iniziali di appartenenza.

I gruppi consiliari, nel corso del mandato, possono cambiare la denominazione originaria del gruppo.

Durante il mandato i singoli gruppi hanno facoltà di indicare un nuovo capogruppo.

Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esplicazione delle loro funzioni, strutture e mezzi idonei alle esigenze di ciascun gruppo, in ragione della loro consistenza numerica.

Con norme regolamentari, il Comune fissa le modalità con le quali fornire i servizi, tramite i propri Uffici o con strutture apposite, ai singoli Consiglieri ed ai gruppi consiliari, per un più adeguato esercizio del loro mandato. Fra i servizi previsti sono comprese le iniziative di formazione e di aggiornamento.

ART. 19 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

La Conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle funzioni di presidenza delle adunanze consiliari, costituendosi quale Commissione Consiliare Permanente.

La Conferenza dei Capigruppo viene convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio e ad essa compete la programmazione delle riunioni del Consiglio. All'uopo si riunisce antecedentemente ad ogni seduta consiliare per prendere visione degli argomenti richiesti all'esame del Consiglio e determinare l'ordine del giorno dei lavori e fissare il calendario delle riunioni.

La Conferenza dei Capigruppo è convocata, inoltre per:

- esprimere parere su ogni questione sottoposta la Presidente del Consiglio ed in particolare su quelle riguardanti l'interpretazione del regolamento o su conflitti di competenza tra organi del Comune;
- concordare un intervento improcastinabile ed esaminare una situazione contingibile e urgente che non consente immediata convocazione del Consiglio Comunale.

Alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo partecipa, a richiesta del Presidente del Consiglio ed in veste di consulente, il Segretario Generale. L'eventuale verbale viene redatto dal Segretario o da un impiegato da questi delegato.

Ai componenti della Conferenza dei Capigruppo spettano l'indennità di presenza, di missione e il rimborso spese previste per legge riconosciute ai componenti delle altre Commissioni Consiliari permanenti del Comune.

CAPO III IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 20 ELEZIONE E DURATA IN CARICA

Il Consiglio Comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato.

La durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.

Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 21 RUOLO E COMPETENZE GENERALI

Il Consiglio Comunale, espressione diretta della rappresentanza della comunità locale, che lo elegge, è depositario della potestà statutaria, regolamentare ed organizzativa connesse all'autonomia del Comune.

Il Consiglio individua e interpreta i bisogni e gli interessi generali della comunità.

Svolge funzioni di indirizzo politico-amministrativo, di verifica e di controllo su tutta l'attività del Comune, in relazione agli obiettivi programmati ed ai risultati conseguiti.

Esplica le sue funzioni con atti fondamentali riferiti agli interessi della comunità.

Assicura e garantisce lo sviluppo dei rapporti e la cooperazione con altri soggetti pubblici o privati, nonché gli istituti della partecipazione con momenti di collegamento, di consultazione e di coordinamento.

L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

ART. 22

FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Il Consiglio Comunale definisce la programmazione generale dell'Ente e ne adotta gli atti fondamentali, con particolare riguardo:

agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;

agli atti contenenti criteri generali in materia di ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali nonché in ordine agli atti che costituiscono la disciplina dei tributi e delle tariffe.

agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che definiscono i piani d'investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

agli atti di pianificazione urbanistica, compresi i piani particolareggiati ed i piani di recupero, ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;

agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

2) Il Consiglio definisce, per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati da conseguire, determina i tempi necessari allo scopo ed individua, nell'ambito della struttura burocratica dell'Ente, il soggetto responsabile del perseguimento degli obiettivi fissati.

3) Il Consiglio può stabilire i criteri-guida per la concreta attuazione del documento programmatico ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare e sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'organizzazione.

4) Il Consiglio può esprimere direttive alla Giunta perché adotti provvedimenti ritenuti necessari dai Revisori dei Conti per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale.

5) Il Consiglio può esprimere indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati negli Enti collegati, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

6) Il Consiglio può prendere iniziative, adottare risoluzioni, mozioni e ordini del giorno per esprimere sensibilità ed orientamenti presenti in città su temi ed avvenimenti di rilievo locale, ma anche nazionale ed internazionale.

ART. 23

FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

1) Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, per le attività:

degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;

delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune o alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

— Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

È istituito un sistema interno di controllo della gestione disciplinato con le modalità applicative normativamente previste nel Regolamento di Contabilità.

4) Nella sua funzione di controllo e di indirizzo il Consiglio Comunale si avvale della collaborazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che si manifesta con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità.

ART. 24

GLI ATTI FONDAMENTALI

Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva, oltre che per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, per i provvedimenti ad esso attribuiti da altre disposizioni della legge suddetta, da leggi ad essa successive, nonché per quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

Costituiscono atti fondamentali di competenza del Consiglio:

- Statuto dell'Ente e delle Aziende Speciali,
- Regolamenti in generale, fatte salve le eccezioni di legge;
- Criteri generali per l'ordinamento degli Uffici e dei servizi;
- Programmi annuali e pluriennali;
- Piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche;
- Bilancia annuali e pluriennali e relative variazioni;
- Conto Consuntivo;
- Piani territoriali ed urbanistici;
- Piani particolareggiati e piani di recupero;
- Convenzioni con altri Comuni, con la Provincia, Regione e soggetti pubblici e privati;
- Costituzione e modificazione di forme associative;
- Istituzione, compiti e norme di funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- Assunzione diretta dei pubblici servizi;
- Costituzione di istituzioni e di Aziende Speciali;
- Concessione dei pubblici servizi;

- Partecipazione del Comune a Società di capitali,
- Convenzioni per affidamento di attività o servizi;
- Istituzione e ordinamento dei tributi;
- Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- Indirizzi da osservare da parte delle Aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- Spese che impegnano i Bilanci per gli esercizi successivi (escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo);
- Acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate;
- Appalti e concessioni (che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrano nella ordinaria Amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario e di altri Funzionari.

ART. 25

INDIRIZZI PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Spetta al Consiglio Comunale la definizione - entro e non oltre venti giorni dalla seduta di convalida degli eletti - degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca, di competenza del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, società, aziende, organismi ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni, ad esso espressamente riservata dalla legge, nel rispetto del principio della pari opportunità, ai sensi dell'art. 27 della Legge 25 Marzo 1993, n. 81.

L'inutile decorso dei termine di cui al comma precedente, legittima il Sindaco ad effettuare le nomine di su competenza nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 56, secondo comma, del presente Statuto.

Le candidature di persone estranee al Consiglio Comunale, proposte per le nomine di cui al primo comma, di competenza di tale organo, sono presentate al Sindaco dai gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento. Il Sindaco le sottopone alla competente Commissione consiliare la quale verifica la sussistenza delle condizioni di compatibilità ed il possesso dei requisiti di correttezza, competenza ed esperienza ritenuti necessari per la nomina proposta.

Il Consiglio Comunale provvede alle nomine di sua competenza, di cui ai precedenti commi in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal regolamento per assicurare la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, laddove prevista entro i termini di cui al primo comma dell'art. 56 del presente Statuto.

In ogni caso, i rappresentanti nominati dal Comune durano in carica quanto l'Organo che li ha rispettivamente nominati. Cessano comunque dalla carica con il rinnovo dell'Organo che li ha nominati.

Gli Amministratori delle Aziende speciali e delle istituzioni dipendenti cessano dalla carica nel caso che il Consiglio Comunale approvi una mozione di sfiducia costruttiva, con le modalità stabilite dal successivo art. 46.

La revoca di Amministratori di Aziende speciali e di istituzioni può essere disposta dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco.

ART. 26

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Sono istituite, in seno al Consiglio Comunale, le Commissioni Permanenti, con funzioni referenti, di controllo e consultive.

Il Regolamento stabilisce il numero delle Commissioni Permanenti, la loro composizione, nel rispetto del principio di assicurare la rappresentanza della minoranza, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

La costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti viene effettuata su designazione dei Gruppi consiliari con votazione in forma palese.

Ai membri delle Commissioni Consiliari Permanenti spettano l'indennità di presenza, di missione e di rimborso spese nelle misure previste per legge.

ART. 27

COMMISSIONI SPECIALI

Il Consiglio Comunale può istituire, nel proprio seno, anche su iniziativa di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, Commissioni speciali per svolgere:

- a) indagini sulle attività dell'Amministrazione;
- b) inchieste su atti e fatti posti in essere dall'Amministrazione.

La deliberazione consiliare istitutiva stabilisce la composizione della Commissione, assicurando, comunque, la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

L'istituzione è deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, mentre la nomina dei membri è fatta a maggioranza di voti.

Si applicano le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Le commissioni sono legittimate ad acquisire testimonianze, informazioni, atti e documenti utili per l'esercizio delle loro funzioni.

ART. 28

REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del Regolamento.

ART. 29
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Comunale, nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti, procede alla elezione, nel suo seno, del presidente del Consiglio e di un Vice Presidente.

L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio palese per appello nominale, ed a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Comunale.

Nel caso in cui nessun Consigliere consegua la maggioranza prescritta, si procede a nuova votazione, in una successiva seduta, e risulta eletto il Consigliere che abbia riportato la maggioranza dei voti dei componenti il Consiglio Comunale.

L'elezione del Vice Presidente che coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, ha luogo successivamente alla nomina del Presidente con votazione separata e con le stesse modalità.

Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica per l'intera durata del mandato del Consiglio Comunale. Tuttavia, su proposta motivata di un terzo dei componenti il Consiglio Comunale, possono essere revocati dall'incarico con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale. La votazione sulla proposta di revoca avviene a scrutinio palese per appello nominale.

Al Presidente, che rappresenta il Consiglio Comunale, competono:

- a) La convocazione e direzione dei lavori del Consiglio, nonché l'iscrizione all'ordine del giorno degli argomenti richiesti;
 - b) La potestà di mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni;
 - c) La facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza;
 - d) L'allontanamento dall'auditorio, previ opportuni avvertimenti di chiunque sia causa di disturbo o di disordine;
 - e) La scelta degli scrutatori;
- La convocazione e la presidenza della Conferenza del Capigruppo.

Al Presidente del Consiglio sono assicurati per il puntuale svolgimento delle funzioni di competenza e per l'utile raccordo con gli altri organi istituzionali, strutture e mezzi idonei.

Al medesimo compete l'indennità di carica come per legge.

CAPO IV
LA GIUNTA COMUNALE

ART. 30
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei Assessori.

ART. 31
NOMINA DEGLI ASSESSORI

Il Sindaco nomina con proprio atto gli Assessori, conferendo ad uno di essi le attribuzioni di Vice Sindaco, secondo le modalità previste per legge e nel rispetto del principio della pari opportunità, ai sensi dell'art. 27 della Legge 25 Marzo 1993, n. 81, si da assicurare la presenza nella Giunta di entrambi i sessi.

Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina degli Assessori nella prima seduta successiva all'elezione del Consiglio, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, che devono essere discussi ed approvati dal Consiglio stesso con apposito documento.

Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e possono relazionare sui provvedimenti da loro proposti. Possono altresì intervenire per ulteriormente illustrare l'argomento a specifica richiesta dei Consiglieri.

Il Sindaco può altresì conferire speciali attribuzioni a Consiglieri comunali per la cura di specifiche problematiche, senza che ciò comporti conferimento di delega.

ART. 32
INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ ALLA
CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale.

Qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore della rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ad Assessore ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.

Non possono essere nominati Assessori il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato Assessore.

ART. 33
ANZIANITÀ DEGLI ASSESSORI

L'anzianità degli assessori è determinata dall'ordine di precedenza nella lista dei nominati, comunicata al Consiglio, da parte del Sindaco.

L'assessore comunale nominato straordinariamente

in sostituzione di un altro, non acquista la prerogativa dell'anzianità del surrogato in pregiudizio degli assessori comunali in carica.

ART. 34 DURATA IN CARICA

La Giunta dura in carica quanto il Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni sino alla proclamazione dell'elezione del nuovo Sindaco.

Nella ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco ne assume temporaneamente le funzioni o incarica altro Assessore dandone comunicazione al Consiglio.

Nell'ipotesi di dimissioni, rinuncia, decadenza, sospensione o decesso di uno o più Assessori, il Sindaco provvede alla sostituzione, entro dieci giorni dall'evento che ha determinato la cessazione o sospensione della carica, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dopo la nuova nomina e comunque entro il 20° giorno dalla nomina stessa.

Per la sostituzione degli Assessori si osservano le disposizioni di cui all'art. 39 secondo comma, del presente Statuto.

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. La Giunta, tuttavia, rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e sino a tale data le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

ART. 35 DIMISSIONE - REVOCA E DECADENZA

Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco ed acquisite al Protocollo generale del Comune.

Il Sindaco provvede alla sostituzione dell'Assessore o degli Assessori dimissionari entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dopo la nomina.

Il Sindaco può, con atto motivato revocare uno o più Assessori provvedendo contestualmente alla loro sostituzione dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dopo la revoca.

La decadenza dalla carica di Assessore avviene per una delle cause previste dalla legge.

In caso di decadenza dalla carica di uno o più Assessori, il Sindaco provvede alla loro sostituzione entro dieci giorni dalla pronuncia della decadenza, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dopo la nomina.

Per la sostituzione dell'Assessore o degli Assessori dimissionari, revocati e decaduti si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 2° comma del presente Statuto.

La dovuta comunicazione al Consiglio Comunale dell'avvenuta adozione dei provvedimenti sindacali,

di cui al presente articolo o dei motivi che ne abbiano determinato la mancata adozione, è inserita da parte del Presidente del Consiglio nell'O.D.G. nella prima seduta consiliare utile.

ART. 36 MOZIONE DI SFIDUCIA

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni dello stesso.

Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione di sfiducia viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.

ART. 37 DIMISSIONI DEL SINDACO

Le dimissioni del Sindaco determinano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Le dimissioni dalla carica di Sindaco devono essere presentate per iscritto mediante formale comunicazione da depositarsi presso l'Ufficio del Segretario Generale che ne dispone la tempestiva annotazione nel registro del protocollo generale del Comune e ne cura la trasmissione in copia al Prefetto, al Presidente del Consiglio e al Vice Sindaco.

Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al primo comma, decorso il termine di venti giorni dalla annotazione della loro comunicazione al protocollo generale del Comune.

ART. 38 ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune operando attraverso deliberazioni collegiali.

Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservate dalla legge e dallo Statuto al Consiglio Comunale, agli Organi di decentramento al Segretario Generale e/o Direttore Generale, ai dirigenti e/o ai responsabili dei servizi.

Riferisce annualmente al Consiglio entro il 31 gennaio sulla propria attività.

Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali approvati dal Consiglio Comunale e presenza alle sedute dello stesso.

Svolge attività propositive e di impulso nelle materie di attività di competenza del Consiglio.

Adotta i Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici

e dei servizi nel rispetto dei criteri generali fissati in materia dal Consiglio Comunale.

ART. 39
ATTIVITÀ E FUNZIONAMENTO DELLA
GIUNTA

La Giunta Comunale provvede, con propria deliberazione, a regolamentare ogni aspetto connesso al proprio funzionamento.

L'attività della Giunta Comunale è collegiale.

Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'attività dell'Amministrazione, sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente di quelli dei loro Assessorati.

Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite con atto del Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza utile.

Il Sindaco con proprio atto conferisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vice Sindaco al fine di garantire la propria sostituzione in caso di assenza o di impedimento o di vacanza dalla carica nelle ipotesi di cui all'articolo 34 comma 5° dello Statuto.

In relazione a programmi o progetti che coinvolgono le competenze di più Assessori, il Sindaco attribuisce le funzioni di coordinamento all'Assessore con competenze prevalenti.

Competono al Sindaco ed agli Assessori le indennità di funzione di missione ed il rimborso delle spese forzose previste per legge.

CAPO V
IL SINDACO

ART. 40
FUNZIONI

Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione Comunale e ne ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza giuridica.

Esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.

Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dallo Statuto.

Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

ART. 41
COMPETENZE IN QUALITÀ DI CAPO
DELL'AMMINISTRAZIONE

Spetta al Sindaco:

- nominare e revocare gli Assessori;
- convocare e presiedere la Giunta comunale, fissandone l'ordine del giorno e la data dell'adunanza;
- promuovere la riunione dei Capigruppo consiliari su questioni di particolare rilevanza per gli interessi della comunità locale in relazione alle funzioni istituzionali del Comune;
- nominare, designare e revocare, secondo quanto

previsto per legge e sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso enti, organismi, aziende ed istituzioni;

- chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio e l'iscrizione all'ordine del giorno degli argomenti;

- rappresentare il Comune in giudizio;

- promuovere davanti all'autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie, salvo ratifica, della Giunta nella prima adunanza;

- coordinare e dirigere l'attività della Giunta e degli Assessori;

- sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti;

- Nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e conferire gli incarichi dirigenziali quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità previste dalle leggi, dal presente Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

- Provvede, inoltre, alla sostituzione, sentito il Segretario Generale e/o Direttore Generale dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei Dirigenti assenti o impediti nel rispetto delle norme statali, statutarie e regolamentari vigenti.

- Coordinare, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché di intesa con i rispettivi responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

- indire i referendum comunali;

- sospendere cautelativamente dal servizio, nei casi previsti dal regolamento di disciplina, i dipendenti del Comune;

- nominare i messi notificatori;

- autorizzare i dipendenti a prestazioni retribuite a favore di altri enti pubblici, ovvero a svolgere consulenze tecniche o amministrative, perizie, collaudi, arbitrati, compatibilmente con le esigenze dei servizi e previo parere del dirigente del settore e del Segretario Generale;

- emettere i decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio che la Legge assegna genericamente alla competenza del Comune;

- promuovere, concludere ed approvare con atto formale gli accordi di programma di cui all'art. 27 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, salvo ratifica del Consiglio Comunale nel caso previsto dal comma 5 dello stesso articolo;

- esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti, provvedere all'osservanza dei regolamenti, di intesa con gli Assessori preposti ai vari settori.

ART. 42
ATTRIBUZIONI IN QUALITÀ DI UFFICIALE DI
GOVERNO

Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale di leva militare e di statistica, esercitando, altresì, le funzioni relative a detti servizi;

alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

2. Il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto ed all'Autorità Giudiziaria, secondo le rispettive competenze, può delegare l'esercizio delle funzioni indicate nel precedente comma 1, lettera a), b), al Presidente del Consiglio Circostrizionale, ove esista, o ad un Consigliere comunale per l'esercizio delle stesse nei quartieri e nelle frazioni.

ART. 43 POTERE DI ORDINANZA

Il Sindaco può emanare ordinanze ordinarie per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti e deliberazioni comunali e a leggi e regolamenti generali.

In forza del potere conferitogli quale Ufficiale di Governo, il Sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Con il regolamento di organizzazione, di cui all'art. 97 dello Statuto, poteri di ordinanza ordinaria attuati possono essere attribuiti al Segretario Generale ed ai dirigenti. Tali ordinanze vengono emanate nel rispetto delle direttive del Sindaco.

Le ordinanze aventi carattere generale devono essere pubblicate all'albo pretorio per la durata di 15 giorni, salvo pubblicazioni di durata diversa previste dalla legge o dai regolamenti. Esse, inoltre, devono essere portate a conoscenza del pubblico nelle forme ritenute più idonee.

Le ordinanze rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.

ART. 44 NOMINA E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, organismi e istituzioni di sua spettanza, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, a norma dell'art. 25 dello Statuto.

Tutte le nomine di cui al precedente comma devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza per precedente incarico.

Almeno venti giorni prima di effettuare le nomine e le designazioni di sua competenza, nell'ambito dei termini di cui al precedente comma il Sindaco ne informa i singoli Consiglieri Comunali, in modo che possa-

no fargli tenere eventuali proposte documentate almeno dieci giorni prima della scadenza di tali termini.

In caso di inosservanza del termine di cui al precedente secondo comma del presente articolo, il Comitato Regionale di Controllo, adotta i provvedimenti sostitutivi, ai sensi dell'art. 48 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 45 DELEGHE

Oltre alle deleghe previste dal comma 6 dell'art. 38 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e da altra normativa speciale, il Sindaco può fare speciali delegazioni a singoli Assessori e a Consiglieri comunali nelle materie che non siano state loro già attribuite a norma dell'art. 49 dello Statuto.

Il Sindaco può, altresì, delegare al Segretario Generale ai dirigenti oppure a uno o più funzionari il rilascio di attestati e certificazioni che la legge gli affida nella sua veste di Ufficiale di Governo.

Tutte le delegazioni devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale, alla Giunta ed alle Autorità previste dalla legge.

ART. 46 GIURAMENTO E DISTINTIVO

Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento il giuramento "Osservare lealmente la Costituzione Italiana".

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

ART. 47 SUPPLENZA DEL SINDACO

In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la sostituzione spetta al Vice-Sindaco e, in assenza o impedimento di questo, all'Assessore Anziano.

Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di Ufficiale di Governo.

TITOLO III LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 48 ISTITUTI

Sono istituti della partecipazione:
l'iniziativa popolare;
gli organi di partecipazione e consultazione;
il referendum consultivo;
la partecipazione al procedimento amministrativo;
l'azione popolare;

il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;
g) il difensore civico.

CAPO II
INIZIATIVA POPOLARE E ORGANISMI DI
PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

ART. 49
L'INIZIATIVA POPOLARE

Tutti i cittadini, i consigli circoscrizionali, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare, nel campo dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto del territorio, proposte di interventi di interesse generale.

Possono rivolgere, altresì, istanze e petizioni per chiedere provvedimenti o prospettare l'esigenza di comuni necessità.

Le proposte articolate, previo parere della Commissione consiliare, che ha facoltà di ammettere alla discussione delle proposte una delegazione dei presentatori, sono in ogni caso sottoposti all'esame del Consiglio, che delibera entro due mesi dalla loro presentazione, con precedenza su ogni altro argomento.

I Consigli circoscrizionali, le organizzazioni e le formazioni sociali possono rivolgere anche interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta, a seconda della rispettiva competenza.

Il regolamento del Consiglio Comunale, fermo restando quanto previsto nel precedente comma 3, prevede modalità e termini per la presentazione, accettazione ed esame delle proposte, delle istanze, delle petizioni e delle interrogazioni.

Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto di iniziativa, assicurando anche l'assistenza dei competenti uffici.

ART. 50
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E
CONSULTAZIONE

Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative e i forum; promuove la formazione di organismi di partecipazione e l'istituzione di Consulte tematiche, al fine di consentire la possibilità di intervento nei vari momenti dell'attività amministrativa con particolare riferimento all'ambiente, alla scuola, allo sport, al turismo e alla cultura. La costituzione e le attività delle stesse è disciplinato da apposito Regolamento.

Tali organismi, attraverso i loro rappresentanti, concorrono in particolare nella gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, nonché dei servizi gratuiti per legge e di quelli finalizzati al recupero ed al inserimento sociale.

Il Comune può deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della comunità locale su

provvedimenti, sia di loro interesse sia di interesse generale, riguardanti i programmi ed i piani.

L'Amministrazione indice annualmente una Conferenza dei servizi locali di intesa con le Associazioni degli utenti e Organizzazioni sindacali.

Il regolamento stabilisce modalità e termini per l'esercizio di tali istituti.

CAPO III
IL REFERENDUM CONSULTIVO

ART. 51
IL REFERENDUM CONSULTIVO

Il Consiglio Comunale, a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi della comunità locale interessata a determinati provvedimenti di interesse generale ed in materie di esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo articolo.

È indetto, altresì, referendum consultivo, su questioni interessanti l'intera comunità locale e nelle materie di cui sopra quando lo richiedano:

- a) almeno il 10% dei residenti che abbiano almeno 16 anni.
- b) almeno due circoscrizioni, con proprie deliberazioni adottate a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati.

Hanno diritto al voto i residenti che alla data di svolgimento dei referendum abbiano compiuto o compiano il sedicesimo anno di età.

La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto a voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione all'esito degli stessi, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta a referendum.

Il regolamento determina le ulteriori modalità di attuazione, disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste di referendum.

ART. 52
LIMITI AL REFERENDUM CONSULTIVO

Il referendum consultivo non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale, di statuto e di regolamenti interni, di del Comune, piano regolatore generale, di ordinamento del personale, di designazioni e nomine di rappresentanti del Comune.

Non è ammesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle delibere consiliari.

Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di due anni.

Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno dodici mesi dall'attuazione di altro precedente referendum di qualsiasi tipo.

**CAPO IV
LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO**

**ART. 53
DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE,
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO**

Il Comune garantisce a tutti i cittadini, singoli ed associati, l'esercizio del diritto all'informazione ed all'accesso, relativo all'attività da esso svolto o concernenti dati di cui lo stesso sia comunque in possesso ivi comprese quelle degli Enti od Aziende dipendenti dal Comune.

Le modalità di esercizio del diritto sono disciplinate nel Regolamento di applicazione della legislazione statale (L.241/90).

**CAPO V
L'AZIONE POPOLARE**

**ART. 54
L'AZIONE POPOLARE**

Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettino al Comune.

La Giunta Comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è sempre tenuta a verificare se sussistano i motivi e le condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente entro i termini di legge.

Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno promosso l'azione.

Nell'ipotesi in cui la Giunta non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere direttamente l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

È in facoltà della Giunta valutare l'opportunità del rimborso delle spese eventualmente sostenute da chi ha promosso l'azione o il ricorso, nel caso di esito positivo della spesa.

**CAPO VI
IL DIFENSORE CIVICO**

**ART. 55
IL DIFENSORE CIVICO**

Il Comune istituisce l'ufficio del Difensore Civico con sede presso la Casa comunale.

Il Difensore Civico svolge, nei modi e nei termini

stabiliti nello Statuto, un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del Comune, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

Spetta al Difensore Civico il controllo degli atti del Consiglio e della Giunta, di cui all'art. 17 comma 38 della Legge 127/97. Tale controllo viene esercitato nei limiti e con le modalità stabilite dal comma 39 dello stesso articolo.

**ART. 56
ELEZIONE - DURATA - REQUISITI**

Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza di quattro quinti dei componenti il Consiglio.

Il Difensore Civico dura in carica due anni e può essere confermato una sola volta con le stesse modalità previste per l'elezione.

Il Difensore Civico è eletto tra i cittadini che abbiano i requisiti per essere eletti Consiglieri Comunali e che, per preparazione ed esperienza comprovate da curriculum vitae, diano ampia garanzia di indipendenza, obiettività, imparzialità, probità e competenza giuridico - amministrativa.

**ART. 57
INELEGGIBILITÀ - INCOMPATIBILITÀ -
DECADENZA**

1. Non sono eleggibili all'ufficio del Difensore Civico:

– coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;

– i membri del Parlamento ed i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali

– coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale;

– coloro che siano stati candidati nell'ultima tornata elettorale, politica ed amministrativa;

– coloro che abbiano subito condanne penali, anche in un solo grado di giudizio.

2. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.

3. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal Consiglio Comunale.

4. L'incompatibilità originaria o sopravvenuta comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio, se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla nomina.

**ART. 58
REVOCA**

Il Difensore Civico, in caso di gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, può essere revocato con deliberazione del Consiglio Comunale da adottar-

si a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.

ART. 59 PREROGATIVE

Spetta al Difensore Civico:

Intervenire presso l'Amministrazione Comunale e gli Enti ed Aziende da essa dipendenti per controllare e verificare che il procedimento amministrativo sia avvenuto nel rispetto delle procedure previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, segnalando, nei modi e termini stabiliti, disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni e incompetenze e promuovendo ogni iniziativa al fine di rimuovere le cause.

Agire, sia su richiesta di chiunque vi abbia un interesse diretto, sia di propria iniziativa, allorché venga a conoscenza di casi di particolare gravità interessanti l'intera comunità. Segnalare eventuali irregolarità al Difensore Civico regionale, qualora, nell'esercizio dei propri compiti, rilevi disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa comunale delegata dalla Regione.

Esercita il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari, nonché di ottenere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato.

Esercita il controllo sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta secondo le disposizioni di cui ai commi 38 e 39 dell'art. 17 Legge 127/97.

Il dipendente che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria.

ART. 60 MODALITÀ DI INTERVENTO

I cittadini, gli enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo "in itinere" presso il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti possono chiedere l'intervento del Difensore Civico qualora non vengano rispettati i termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all'ufficio del Difensore Civico.

Quest'ultimo, entro il termine di 5 giorni dalla ricezione dell'istanza, può convocare direttamente il dipendente cui spetta la responsabilità della pratica o del procedimento in esame per ottenere chiarimenti ed informazioni e per procedere congiuntamente all'esame della pratica e del procedimento.

Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il Difensore Civico, d'intesa con il dipendente, stabilisce il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata comunicazione al ricorrente, all'ufficio competente e al Sindaco.

Trascorso il termine di cui al comma precedente,

senza che sia stata definita la pratica o il procedimento, il Difensore Civico deve portare a conoscenza del Sindaco e della Giunta l'inadempimento riscontrato per i provvedimenti di competenza.

ART. 61 RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni ed irregolarità, formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.

ART. 62 RAPPORTI CON I CONSIGLIERI COMUNALI

Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore Civico, eccettuato il caso di richiesta di controllo delle deliberazioni ai sensi e nei limiti del disposto di cui ai commi 38 e 39 dell'art. 17 Legge 127/97.

ART. 63 UFFICIO

Il Difensore Civico si avvale della collaborazione di personale proveniente dai ruoli comunali o dagli enti dipendenti.

Il Consiglio Comunale stabilisce il numero e le qualifiche, d'intesa col titolare dell'incarico.

Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Difensore Civico.

ART. 64 TRATTAMENTO ECONOMICO

Al Difensore Civico spetta un'indennità di carica corrispondente a quella stabilita per il Vice sindaco e non raddoppiabile.

TITOLO IV DECENTRAMENTO - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

CAPO I CIRCOSCRIZIONI

ART. 65 CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO

Sono istituite le Circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.

Sono organi delle Circoscrizioni il Consiglio Circo-scrizionale e il Presidente del Consiglio stesso.

Il numero, l'estensione territoriale, l'organizzazione ed il funzionamento delle Circoscrizioni e dei loro or-

gani sono disciplinati dal regolamento.

ART. 66

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Il Consiglio Circostrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della Circostrizione nell'ambito della unità del Comune ed è eletto a suffragio diretto, secondo le norme stabilite per l'elezione dei Consigli Comunali nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Il numero dei componenti di ciascun Consiglio Circostrizionale è fissato in sette Consiglieri.

I Consigli Circostrizionali sono eletti contemporaneamente al Consiglio Comunale. Sono elettori della Circostrizione gli iscritti delle sezioni elettorali comprese nel rispettivo territorio.

L'ineleggibilità e l'incompatibilità alla carica di Consigliere Circostrizionale sono disciplinate dalla Legge 23 aprile 1981, n. 154.

Le liste dei candidati per l'elezione del Consiglio Circostrizionale devono essere sottoscritte da elettori della Circostrizione, nel numero determinato dall'art.12 della Legge 21 marzo 1990, n.53, intendendosi sostituita alla parola "Comune" la parola "Circostrizione" e debbono contenere almeno cinque candidati residenti nel rispettivo territorio.

Non è necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista quando la lista stessa viene presentata insieme a quelle per l'elezione del Consiglio Comunale e con lo stesso contrassegno.

L'Ufficio della Sezione della Circostrizione contrassegnata col numero più basso si costituisce in Ufficio Centrale, sotto la presidenza di un magistrato designato dal Presidente del Tribunale.

L'Ufficio così costituito provvede alle operazioni per il riparto dei seggi ed alla proclamazione degli eletti.

Le operazioni di scrutinio sono eseguite, senza interruzione, dopo quelle per l'elezione del Consiglio Comunale.

I Consigli di Circostrizione durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale e cessano in caso di scioglimento o cessazione anticipata del Consiglio stesso.

ART. 67

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Il Consiglio Circostrizionale svolge attività consultiva nelle materie indicate dal regolamento, il quale prevede, altresì, i casi in cui il parere ha carattere obbligatorio e vincolante. Gli organi comunali possono prescindere dal parere, dandone atto nel provvedimento, ove il Consiglio Circostrizionale non si sia pronunciato nel termine fissato dal regolamento.

Il regolamento indica le materie nelle quali può essere delegata al Consiglio di Circostrizione la funzione deliberativa, sulla base di programmi di massima

nei quali siano fissati i criteri direttivi. Le deliberazioni dei Consigli Circostrizionali divengono a tutti gli effetti atti del Comune se, nei termini stabiliti dal regolamento, non sono rinviate, con osservazioni, al Consiglio di Circostrizione; sulle deduzioni di quest'ultimo la Giunta adotta definitiva deliberazione soggetta ai normali controlli.

Il bilancio comunale stanziava annualmente i fondi afferenti le materie delegate ai Consigli Circostrizionali.

Può essere affidata direttamente ai Consigli di Circostrizione la gestione di beni e di determinati servizi comunali.

ART. 68

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Il Presidente del Consiglio Circostrizionale rappresenta il Consiglio e svolge le funzioni stabilite dal regolamento, insieme a quelle che gli vengono delegate dal Sindaco anche quale Ufficiale di Governo.

Il Consiglio Circostrizionale, nella sua prima adunanza, elegge nel proprio seno il Presidente, con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri assegnati e la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nelle prime due votazioni.

Qualora non si raggiunga la maggioranza predetta o la seduta sia andata deserta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di 8 giorni, nella quale si richiede la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se dopo due votazioni nessun candidato ottiene la maggioranza dei voti, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione ed è proclamato eletto chi consegue il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

Al Presidente del Consiglio Circostrizionale sono applicabili gli istituti della rimozione e della sospensione previsti dall'art. 40 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 69

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Nelle Circostrizioni trovano applicazione gli istituti della partecipazione di cui al Titolo III dello Statuto, secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento.

ART. 70

UFFICI CIRCOSCRIZIONALI

In ogni Circostrizione è istituito un ufficio per l'espletamento delle funzioni d'istituto.

Il predetto ufficio è dotato di mezzi e personale, in rapporto alle funzioni attribuite.

Sono a carico del Comune le spese di cui al precedente comma 2.

CAPO II
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 71
STRUMENTI ASSOCIATIVI E DI
COOPERAZIONE

Il Comune per la gestione coordinata di funzioni e servizi, che non possono essere gestiti con efficienza direttamente ovvero per la realizzazione di opere pubbliche o per interventi opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo, può utilizzare, nei modi e forme previste dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142 i seguenti strumenti:

la convenzione con altri Comuni e/o con la Provincia;

Il consorzio tra Comuni e/o con la partecipazione della Provincia;

l'accordo di programma con altre amministrazioni e soggetti pubblici.

ART. 72
CONVENZIONI

Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

Le convenzioni devono specificare i fini attraverso la precisazione delle funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra comuni e province, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio Comunale delle notizie relative a tali intendimenti per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

ART. 73
CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di

un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;

b) lo Statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli Enti associati, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente,

b) il Consiglio d'Amministrazione;

c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. Lo Statuto fissa la durata in carica, i poteri e la competenza degli organi, la loro composizione, le modalità di elezione e di revoca, i requisiti e le condizioni di eleggibilità dei singoli componenti.

5. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo Statuto.

6. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.

7. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per il Comune o per le Province, nel caso in cui del Consiglio faccia parte la Provincia, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio Comunale e gli atti del Consiglio d'Amministrazione a quelli della Giunta.

8. Lo Statuto del Consorzio prevede un apposito organo di revisione economico-finanziaria, costituito con modalità analoghe a quelle stabilite dall'art. 57 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e forme di controllo economico della gestione.

9. I rappresentanti del Comune in seno al Consorzio sono tenuti a riferire trimestralmente, con apposita relazione diretta al Consiglio Comunale, sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del servizio pubblico, per la cui gestione è stata promossa la costituzione del Consorzio.

ART. 74
ACCORDI DI PROGRAMMA

Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la

conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione Comunale in relazione alle sue competenze e all'interesse, diretto o indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

Si applicano, per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO V COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON STATO, REGIONE E PROVINCIA

ART. 75 RAPPORTI E COLLABORAZIONE CON LO STATO

Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale di Governo.

Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

ART. 76 RAPPORTI E COLLABORAZIONE CON LA REGIONE

Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

ART. 77 RAPPORTI E COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA

Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatica con quella degli altri Comuni, nell'ambito provinciale.

La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nel settore economico, produttivo, ambientale, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 78 PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa in modo da conseguire i più elevati livelli di produttività.

L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di adeguarsi costantemente e piani operativi approvati dalla Giunta Comunale.

L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi collegiali ed i piani operativi proposti dalla Conferenza dei dirigenti.

L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con i sinda-

cati che, secondo gli accordi di lavoro vigenti, hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

L'organizzazione strutturale del Comune è aperta all'acquisizione di apporti specialistici esterni e risponde ad una logica unitaria delle attività programmate.

Il regolamento prevede e disciplina il coordinamento infrastrutturale mediante l'attivazione di gruppi assessorili, di conferenze periodiche interdisciplinari con la partecipazione del Segretario Generale, del Direttore Generale se nominato, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.

ART. 79

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

1) La Giunta disciplina nel rispetto dei principi fissati all'articolo precedente nonché dei criteri generali stabiliti dal Consiglio:

l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

la dotazione organica del personale;

lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale;

le procedure per il reclutamento del personale;

le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne;

le modalità di conferimenti di incarichi dirigenziali nonché di stipula, al di fuori della dotazione organica, di contratti a tempo determinato di dirigenti e le altre specializzazioni;

le modalità dell'attività di coordinamento fra il Segretario Generale e i Dirigenti;

le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato;

le norme di contenuto sociale;

le unità organizzative responsabili delle istruttorie procedurali e i responsabili del procedimento.

I compiti e le attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi in mancanza di Dirigenti.

ART. 80

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando, ai sensi e per gli effetti del Comma 1° dell'art. 51 bis della legge 142/90 introdotto dall'art.6 Comma 10 Legge 127/97, il Sindaco abbia nominato il Direttore generale.

Il Segretario, inoltre:

partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

può rogare tutti i contratti, nei quali l'Ente è parte

ed autenticare scritture private ed atti unilaterali, nell'interesse dell'Ente;

esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

ART. 81

IL VICESEGRETARIO GENERALE

È istituita in pianta organica la figura del Vice Segretario Generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Generale, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di assenza o impedimento.

Al Vicesegretario Generale spettano, oltre ai compiti di cui al comma precedente, quelli di direzione e di titolarità di una struttura della massima dimensione, definita con l'ordinamento degli uffici, ed attinenti alle funzioni amministrativo-istituzionali degli organi collegiali e degli affari generali.

ART. 82

DIRIGENZA

Dirigenti organizzano e dirigono le strutture operative alle quali sono preposti; studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico - amministrativo, economico - sociale e tecnico - scientifica, attinenti alle materie di competenza, elaborano relazioni, schemi di provvedimenti amministrativi e regolamentari.

Spettano, altresì ai dirigenti.

l'amministrazione, in relazione agli atti programmatici, degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni delle strutture organizzative cui sono preposti;

l'adozione di atti di rilevanza esterna che la legge, lo Statuto ed i regolamenti espressamente non riservino agli Organi istituzionali;

l'esecuzione nell'ambito delle materie di competenza, delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e la firma dei relativi atti;

l'emanazione, nell'ambito della struttura cui sono preposti, di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;

la partecipazione ad Organi collegiali, commissioni e comitati operanti in seno all'Amministrazione e la rappresentanza del Comune in Enti, aziende, società a partecipazione comunale;

la presidenza delle aste, delle licitazioni private e delle commissioni di gara, nonché la presidenza delle commissioni di concorso per il reclutamento del personale, nel rispetto delle norme statali, regionali e regolamentari vigenti;

la stipula dei contratti sia in forma pubblica-amministrativa che per scrittura privata nei quali l'Ente è parte e ne ha interesse;

l'obbligo di esprimere il parere sulle proposte di deliberazioni di cui all'art. 53 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142;

la facoltà di assegnare a sé o ad altro dipendente addetto alla struttura cui è preposto, la responsabilità

della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, relativo ad atti di sua competenza;

ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni, nonché, in applicazione delle declaratorie funzionali di cui all'allegato A) al D.P.R. n. 347/1983:

l'elaborazione, di intesa con l'Amministrazione, di programmi e proposte di provvedimenti concernenti le attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune;

la responsabilità della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano il Comune verso l'esterno, non riservati dalle norme legislative, statutarie e regolamentari alla competenza degli Organi istituzionali dell'Ente;

la responsabilità dell'attività svolta dai Servizi e dagli Uffici, alla cui direzione sono preposti, e della realizzazione dei programmi e dei progetti definiti e stabiliti d'intesa con gli Organi elettivi del Comune;

la responsabilità delle decisioni organizzative e di gestione del personale loro affidato, l'esercizio dei poteri di gestione tecnica e amministrativa delle strutture organiche operative mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonché di controllo all'interno delle predette strutture di propria competenza;

l'esercizio di funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza, mediante anche la verifica periodica sia dei carichi di lavoro e della produttività riferiti ad ogni singolo dipendente, previo eventuale esame con le Organizzazioni sindacali di categoria aziendali, sia della presenza in servizio di ogni singolo dipendente;

l'adozione degli atti ritenuti necessari nei confronti del personale, ivi compresi quelli conseguenti alla verifica di insufficiente rendimento, di eventuali situazioni di esubero, nonché di mancato rispetto dell'orario di lavoro e dei doveri d'ufficio;

l'individuazione, in base alle norme vigenti (Leggi n. 241/90, n. 537/93, n. 507/93, ecc.), dei responsabili dei procedimenti amministrativi e/o tecnici facenti capo ai Servizi e/o Uffici di competenza, nonché la verifica del rispetto dei termini e degli altri adempimenti, anche su richiesta di terzi interessati;

la facoltà di adibire, per constatate esigenze di funzionalità dei servizi, le unità lavorative, ivi preposte, allo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi e dei risultati di lavoro ossia ai compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, ovvero occasionalmente, ove possibile con criteri di rotazione, a compiti o mansioni immediatamente inferiori rispetto a quelli inerenti la qualifica funzionale posseduta, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico;

la valutazione, agli effetti della determinazione dei trattamenti economici accessori, dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente ai fini della produttività e del rendimento dei servizi, nonché dello svolgimento effettivo di attività disagiate, pericolose o dannose per la salute o di quant'altro possa determinare il diritto

alla corresponsione del salario accessorio, nell'ambito dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva a livello decentrato;

la responsabilità della elaborazione di proposte di provvedimenti relativi alla attribuzione dei trattamenti economici accessori, in favore del personale addetto ai Servizi e/o Uffici di competenza, nel rispetto delle norme vigenti in materia;

l'elaborazione di proposte di atti e/o provvedimenti contenenti articolate risposte ai rilievi espressi dal competente Organo Regionale di Controllo sulle deliberazioni adottate dai competenti Organi dell'Ente;

le altre responsabilità gestionali attribuite dalle leggi, dai regolamenti e dai contratti collettivi vigenti.

ART. 83 INCARICHI DI DIRIGENZA E DI COLLABORAZIONE ESTERNA

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi loro assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 77/95 e successive modifiche o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'art. 20 del D.Lgs. 3/2/93 n. 29 e dai contratti collettivi di lavoro.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato, per i dirigenti e le altre specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva.

I contratti predetti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.

ART. 84 LA CONFERENZA DEI DIRIGENTI

È istituita la Conferenza dei Dirigenti;

La Conferenza dei Dirigenti è presieduta e convocata dal Direttore Generale (se nominato) nell'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché dal Segretario Generale per quanto di competenza ed è costituita da tutti gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali dell'Ente.

La Conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni dell'organizzazione del lavoro.

Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di più aree funzionali, il Segretario Generale e/o il Direttore Generale convoca una Conferenza dei Dirigenti dei settori interessati.

I verbali delle riunioni presiedute dal Segretario Generale e/o dal Direttore Generale sono da questi trasmessi alla Giunta.

ART. 85 RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI

Ferma restando la responsabilità disciplinare, civile, penale e amministrativo-contabile prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i Dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni sottoposte al Consiglio Comunale ed alla Giunta.

Essi sono, altresì, responsabili direttamente della regolarità tecnica, contabile, amministrativa e dell'efficienza della gestione in relazione agli obiettivi dell'Ente, nonché del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa e degli uffici e delle attività cui sono preposti.

Sono, ancora, responsabili dell'osservanza delle direttive generali, dei programmi formulati dagli organi competenti e regolarmente finanziati in termini di giuridica concretezza economica, nonché del rispetto dei termini degli adempimenti procedurali di ogni singolo provvedimento.

I risultati negativi eventualmente rilevati sulla organizzazione del lavoro e nell'attività dell'ufficio o il mancato raggiungimento parziale o totale di determinati obiettivi, con riferimento ai programmi previsti di cui al precedente comma, costituiscono elementi negativi valutabili sia ai fini dell'incarico di direzione delle aree funzionali sia per l'avvio di formali contestazioni degli addebiti e dei consequenziali provvedimenti.

ART. 86 DIVIETO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA ESTERNA

Il dipendente comunale non può svolgere attività lavorative che possano far sorgere un conflitto di interessi con il Comune;

Il Sindaco, previo parere del Segretario Generale e/o del Direttore Generale e del dirigente del settore può autorizzare i dipendenti ad effettuare in favore di altri Enti Pubblici prestazioni retribuite per consulenze amministrative e tecniche, perizie e collaudi compatibilmente con le esigenze e i compiti dell'ufficio. L'autorizzazione non è richiesta qualora le prestazioni professionali sono rese allo stesso Ente di appartenenza; L'Amministrazione Comunale privilegia l'utilizzo dei ruoli professionali dei dipendenti anche attraverso il conferimento di incarichi singoli o in équipe. Per tali incarichi saranno riconosciuti i compensi incentivanti entro i limiti previsti dall'art. 6 comma 3° della legge 127/97.

ART. 87 IL DIRETTORE GENERALE

Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato e secondo criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi, che prevede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e che sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.

Compete, in particolare, al Direttore generale:

La predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla Lett. a) del comma 2 dell'art. 40 del Decreto legislativo 25-2-1995 n. 77;

La proposta di piano esecutivo di gestione, previsto dall'art. 11 D.Lvo 77/95;

A tali fini, al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario;

Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale.

La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco;

Nel caso in cui non sia stato nominato un Direttore Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Generale del Comune.

TITOLO VII I SERVIZI PUBBLICI

ART. 88 I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di aziende speciali, a mezzo di istituzioni, a mezzo di società di capitali.

ART. 89 GESTIONE IN ECONOMIA

Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una Istituzione o di un'Azienda speciale.

Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile

fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazione, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

ART. 90 LA CONCESSIONE A TERZI

Il Consiglio Comunale, quando sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare, senza pregiudizio per il personale interessato, la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

ART. 91 LE AZIENDE SPECIALI

La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di Aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

Le Aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

Sono organi dell'Azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale e con le modalità stabilite dall'art.56 del presente Statuto. Non possono essere nominati alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri Comunali e Circoscrizionali e di Revisori dei Conti. Sono inoltre esclusi dalle cariche suddette i dipendenti del Comune e di altre Aziende speciali comunali, nonché il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini, fino al terzo grado, del Sindaco. I soggetti da nominare devono essere scelti, sulla base di proposte dei Consiglieri a mente del terzo comma dell'art. 56 del presente Statuto, tra i cittadini che abbiano i requisiti per la elezione a Consigliere Comunale ed una

speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Il Sindaco è tenuto a motivare l'eventuale mancato accoglimento della proposta.

Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio Comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva. Su proposta del Sindaco, il Consiglio procede alla sostituzione del Presidente o dei componenti del Consiglio di Amministrazione dimissionario, cessati dalla carica o, revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco stesso.

Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Azienda con le conseguenti responsabilità. È nominato a seguito di pubblico concorso.

L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio Comunale ne determina la finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

Lo statuto delle Aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

ART. 92 LE ISTITUZIONI

Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire "Istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

Sono organi delle Istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione è stabilito dal regolamento.

Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma dell'art. precedente.

Il Direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale della stessa, con la conseguente responsabilità. È nominato in seguito a pubblico concorso.

L'ordinamento e il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dallo Statuto e dai regolamenti comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni, ne determina le

finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

La costituzione delle "Istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento di gestione.

ART. 93 LE SOCIETÀ PER AZIONI

Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. Tali società possono anche assumere la forma di Società Consortili per Azioni.

Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della Società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

Nella Società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune di Grottaglie e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi, nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla Società.

Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'Amministrazione e nel Collegio Sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Sindaco.

TITOLO VIII FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 94 BENI COMUNALI

I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali, in conformità alla legge.

I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari.

ART. 95 GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO

La Giunta sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

La Giunta adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

La Giunta adotta, di propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

ART. 96 LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta, la quale esamina e valuta previamente, con la Commissione consiliare competente, i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione, la Giunta e la Commissione comunale, in riunione congiunta, definiscono i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.

Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.

Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica

con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

ART. 97

IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzare l'attuazione.

Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuali e pluriennali. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuali e pluriennali approvati.

Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.

ART. 98

LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

La Giunta assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di

valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

ART. 99

LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui al precedente comma.

I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Eventuali deroghe devono essere giustificate da motivi di interesse pubblico.

I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore e sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 100

REVISORI DEI CONTI

Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a Collegio due componenti, il dei Revisori dei Conti, composto di tre membri scelti:

uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;

uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempino, secondo le norme di legge e di Statuto, al loro incarico.

Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente.

Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregola-

rità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendimento alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

ART. 101 IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

ART. 102 CONTRATTI

Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante:

il fine che con il contratto s'intende perseguire;

l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

4. La stipulazione dei contratti compete al Dirigente

individuato dal regolamento di cui all'art. 97, mentre la rogazione dei contratti compete al Segretario Generale. Ove manchi il Dirigente, la stipulazione spetta necessariamente al Sindaco, mentre la rogazione degli anzidetti contratti spetta al Segretario Generale, non potendo questi assumere, al tempo stesso, la veste di contraente e quella di ufficiale rogante.

ART. 103 IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio Comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.

Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

ART. 104 SERVIZIO DI TESORERIA E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune, previo esperimento di apposita gara, con i criteri e le modalità previsti dalle norme vigenti in materia.

La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità

relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportino maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 105 LE NORME IN MATERIA DI FINANZA E DI CONTABILITÀ

Le materie relative alla finanza ed alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo Statuto e dall'apposito regolamento di contabilità.

ART. 106 IL CONTROLLO SUGLI ATTI E SUGLI ORGANI

Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalla Legge 8 giugno 1990. n. 142, ai Cap. XI e XII, nonché dalle disposizioni dell'apposita legge regionale e dalla legge 15-5-1997 n. 127 di riferimento in materia.

ART. 107 ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO COMUNALE ALLA LEGISLAZIONE SOPRAVVENUTA

Spetta al Consiglio Comunale deliberare le disposizioni di applicazione, in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla Regione e dalla Comunità Europea, adeguando e adattando al complesso normativo del Comune le nuove disposizioni, in particolar modo nelle materie di competenza esclusiva del Comune stesso.

Le norme devono comunque essere poste nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contenuti nella Costituzione, nella Legge 8 giugno 1990, n.142 e nella legge 15-5-1997 n. 127 e delle disposizioni di principio contenute in altre leggi e nello Statuto stesso.

Le deliberazioni di cui al precedente comma hanno natura regolamentare e gli atti ed i provvedimenti del Comune devono essere emanati nel rispetto delle relative disposizioni.

Con funzioni istruttorie e redigenti è istituita per le finalità di cui ai precedenti commi una Commissione tecnica presieduta dal Presidente del Consiglio e composta secondo le previsioni contenute nel regolamento del Consiglio che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

ART. 108 FONTI DI INTERPRETAZIONE E DI

APPLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Spetta al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco e al Segretario Generale, per l'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione degli atti con cui si determina l'interpretazione di norme legislative e regolamentari.

Nell'ambito delle proprie funzioni, compete al Segretario Generale emanare circolari e direttive di applicazione di disposizioni di legge, statutarie e regolamentari. Nell'ambito delle proprie attribuzioni tali atti possono essere emanati dai dirigenti responsabili dei servizi.

ART. 109 REGOLAMENTO DEI CONFLITTI DI COMPETENZA

I conflitti di competenza, positivi o negativi, sia reali che virtuali, sorti tra Dirigenti o Funzionari responsabili dei servizi, sono decisi con provvedimento del Segretario Generale.

Ove il conflitto riguardi anche il Segretario Generale, esso viene risolto dalla Giunta. Spetta al Consiglio Comunale, anche avvalendosi di apposita commissione, all'uopo costituita o individuata, la risoluzione dei conflitti di competenza tra organi elettivi e burocratici. I conflitti di competenza tra Sindaco e Assessori o tra Assessori sono risolti dalla Giunta.

I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre il conflitto all'esame dell'organo decidente, il quale assumerà la propria determinazione, sentite tutte le parti coinvolte.

ART. 110 ENTRATA IN VIGORE

Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

La Giunta promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

ART. 111 NORMA TRANSITORIA

Sino a che non saranno conferiti gli incarichi dirigenziali, i compiti di cui al punto 2 art. 6 L. 127/97 sono svolti dai Responsabili dei servizi, fatto salvo l'eventuale affidamento degli stessi al Segretario Generale ai sensi del comma 68 lett. c) della L. 127/97.

